



CODICE DI CONDOTTA **Aggiornato il 23 gennaio 2024**

Premessa

I *Professionisti della digitalizzazione* e i *Professionisti della privacy* esercitano la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, al fine di assicurare le prestazioni professionali loro richieste dagli enti, dalle imprese e/o dagli studi professionali presso e/o in favore dei quali prestano servizio.

I *Professionisti* summenzionati esercitano le loro funzioni in conformità alle norme del Codice dell'Amministrazione digitale, delle Linee guida e delle Regole Tecniche dallo stesso richiamate, del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, del Codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 4/2013 recante “*Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi*” e successive modifiche e integrazioni.

Le regole deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dei valori sotto riportati.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le regole deontologiche si applicano a tutti i *Professionisti* regolarmente iscritti agli Elenchi tenuti da ANORC *Professioni*.

Art. 2 – Potestà disciplinare

Spetta alla Commissione disciplinare infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle regole deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive o oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Art. 3 – Doveri di lealtà, competenza e aggiornamento

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista (articolo 1, comma 4 della Legge 4/2013) e della sua onorabilità. Gli iscritti agli Elenchi tenuti da ANORC *Professioni* svolgono la loro attività con lealtà e correttezza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice etico di ANORC¹.

¹ https://anorc.eu/wp-content/uploads/2021/01/codice_etico.pdf.



Gli iscritti agli Elenchi di ANORC *Professioni* dichiarano di essere in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie, richieste per accedervi. È dovere di ciascun *Professionista* garantire la propria formazione continua, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di competenza, sia attraverso percorsi di studio individuale sia tramite la partecipazione a specifiche iniziative formative e corsi di aggiornamento promossi da ANORC o altri enti, convenzionati e non, riconosciuti da ANORC *Professioni* (come individuato all'art. 9 del Regolamento di ANORC *Professioni*).

In ossequio a quanto previsto dalla legge, gli iscritti agli Elenchi tenuti da ANORC *Professioni* devono fare espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della Legge n. 4/2013 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente. Il *Professionista* iscritto a uno degli Elenchi di ANORC *Professioni* e che utilizza l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei "servizi" rilasciato dall'Associazione ha l'obbligo di informare la clientela del proprio numero di iscrizione all'Associazione stessa.

È dovere dei *Professionisti* declinare incarichi per cui non è posseduto un livello di competenza adeguato.

Art. 4 – Informazioni sull'attività professionale

L'Associazione pubblica sul proprio sito web, attraverso le sezioni dedicate agli Elenchi di ANORC *Professioni*, gli elementi informativi necessari all'attività dei *Professionisti* secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

L'Associazione promuove forme di garanzia e tutela per enti, imprese e studi professionali, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli *Professionisti*.

Art. 5 – Commissione disciplinare e sanzioni

La Commissione disciplinare, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, può riunirsi per valutare particolari situazioni che potrebbero danneggiare l'immagine dell'Associazione e per individuare le azioni più idonee a mantenere o ricostituire l'immagine di onorabilità e di eticità della stessa.

Il Presidente, il Direttore Generale o la Giunta Esecutiva segnalano alla Commissione disciplinare (responsabile del Codice di condotta, articolo 27 bis del Codice del consumo) i casi sottoposti alla propria attenzione e la Commissione, a seguito di valutazione, determina, qualora lo ritenga opportuno, l'applicazione di una sanzione.

Le sanzioni possono essere in ordine crescente di gravità:

- l'avvertimento, che consiste nel richiamo formale inerente alla mancanza commessa e nell'esortazione a non ricadervi, ed è dato con comunicazione del Presidente;
- la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- la sospensione dal godimento di uno o più diritti o della qualifica di socio nella sua totalità a tempo determinato;



- la cancellazione dall'Elenco.

Le decisioni della Commissione Disciplinare, a discrezione della stessa, possono essere comunicate attraverso gli strumenti di comunicazione associativa (mailing list o altro ritenuto più opportuno).